



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

ritualmente costituitosi in data 8 marzo 2007, con la presidenza straordinaria del
**Prefetto Antonio Manganelli - Vice Direttore Generale Vicario della
Pubblica Sicurezza** - e la partecipazione di:

Dr. Felice FERLIZZI	Presidente – Direttore Ufficio Ordine Pubblico
Dr. Roberto MARINO	Pres.za Consiglio Ministri - Dip. Politiche Giovanili e Attività Sportive
Dr. Mario PAPA	Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione
Dr. Antonio GIANNELLA	Servizio Polizia Stradale
Dr. Guido LONGO	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Luigi MAURIELLO	Servizio Reparti Speciali
Col. Angelo AGOVINO	Comando Generale Arma Carabinieri
Ing. Gioacchino GIOMI	Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Ing. Saverio MANDETTA	Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
Dr. Antonio DI SEBASTIANO	Federazione Italiana Giuoco Calcio
Ing. Carlo LONGHI	Lega Nazionale Professionisti
Dr. Salvatore LOMBARDO	Lega Nazionale serie "C"
Dr. Biagio SCIORTINO	Lega Nazionale Dilettanti

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato
Dr. Roberto **Massucci**, Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle
Manifestazioni Sportive.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Premesso che nel corso della riunione del 1° marzo scorso, è stato deciso dalla presidenza di istituire un apposito gruppo di lavoro per l'individuazione di procedure attraverso le quali regolamentare l'introduzione negli impianti sportivi di striscioni o di quanto altro ad essi assimilabile, nonché tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora nel rispetto della normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

Tenuto conto della prioritaria necessità di tutelare la sicurezza degli spettatori, degli atleti, dei giudici di gara e di quanti altri interessati alla gestione dell'evento;

Considerato che è generalmente condivisa l'esigenza di regolamentare nel dettaglio l'introduzione di tale materiale all'interno degli impianti che ospitano gare dei campionati nazionali di serie A, B e C, della Coppa Italia nonché le competizioni internazionali comprese tutte le amichevoli, al pari di quanto già avviene in altre realtà europee (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda e Spagna), anche in relazione alla necessità di accrescere la "qualità dello spettacolo" che verrebbe pregiudicata dall'esposizione di messaggi ove questi risultino contrari al buon gusto e all'etica sportiva;

Preso atto dell'esito dell'attività svolta dal gruppo di lavoro¹, che ha peraltro sottolineato l'esigenza di scongiurare l'impatto mediatico negativo a danno del

¹ Dr. Roberto Massucci dell'Ufficio Ordine Pubblico (con funzioni di Presidente);
Dr. Carlo Ambra della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione;
Ing. Giocchino Giomi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Protezione Civile (in tele-lavoro);
Magg. Marco Zearo del Comando Generale Arma Carabinieri (in tele-lavoro);
Ing. Saverio Mandetta del C.O.N.I.;
Dr. Marco Brunelli della Lega Nazionale Professionisti;
Arch. Vittorio Ansaldo Vaccari della Lega Nazionale Professionisti serie "C"



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

“sistema calcio” italiano derivante da messaggi contrari ai valori della cultura della legalità;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

✚ E' fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato.

Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono).

✚ Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza, anche mediante fax o e-mail, alla società che organizza l'incontro, indicando le proprie generalità complete.

A tal fine occorrerà specificare:

- le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione;
- il contenuto e la grafica compendiate in apposita documentazione fotografica;
- il settore in cui verrà esposto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere², fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quelle degli Stati rappresentati in campo.

- ✚ Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara.
- ✚ La società, in relazione alla già cennata esigenza di curare la “qualità dello spettacolo”, valutati gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti (balaustre), con esclusione quindi di quelli tra gli spettatori, informerà, senza ritardo, della istanza pervenuta il Dirigente del G.O.S. ovvero, per gli stadi al di sotto della capienza stabilita dal quadro normativo vigente, l'Ufficio di Gabinetto del Questore i quali, acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell'incontro, a concedere il proprio “nulla osta”, a condizione che:
 1. sia/siano identificato/i il/i richiedente/i dell'esposizione del materiale o della realizzazione delle coreografie;
 2. all'interno del gruppo identificato dal materiale non siano presenti una o più persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi;
 3. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;

² Bandiera: drappo di forma rettangolare, attaccato per uno dei lati più corti ad un'asta, quest'ultima se consentita dalla normativa vigente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

4. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.

Il nulla osta potrà essere concesso anche per l'intera stagione ed essere revocato, fatte salve le prerogative della società che ha accordato l'autorizzazione, qualora uno o più appartenenti al gruppo vengano colpiti da Daspo o si rendano responsabili di episodi di intemperanza o violazioni delle prescrizioni previste dal Regolamento d'Uso;

E' comunque vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.



La società che ospita l'incontro, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l'avviso che:

1. il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all'interno dell'impianto almeno 1 ora prima dell'apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;
2. non sarà consentito l'ingresso di materiale , ancorché autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli;
3. gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
4. l'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento dall'impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

l'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;

5. al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato;

Della presente procedura dovrà essere data massima diffusione attraverso:

- ✚ un apposito comunicato agli organi di informazione;
- ✚ specifiche circolari, diramate a cura delle Amministrazioni ed Enti sportivi rappresentati in Osservatorio, alle proprie diramazioni sul territorio;
- ✚ la lettura di un apposito comunicato elaborato dalla presidenza dell'Osservatorio in tutti gli stadi, attraverso il sistema di diffusione sonora già dalla prossima giornata di campionato.

La presente determinazione dovrà essere recepita nel regolamento d'uso degli impianti, e applicata dal 30 marzo 2007.

La presente determinazione è assunta all'unanimità.

Roma, 8 marzo 2007

Il Presidente dell'Osservatorio
Dirigente Superiore della P. di S.
(FERLIZZI)

Il Segretario
V. Questore Agg. della P. di S.
(MASSUCCI)

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vicario
(MANGANELLI)